



DIRCREDITO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.01.2022

Art. 1 – Elezione dei Delegati all'Assemblea nazionale

1.1: L'Assemblea nazionale è costituita, ai sensi dell'Art. 6.2 dello Statuto, da delegati, rappresentanti tutti i soci (in attività di servizio, esodati e pensionati) riuniti in COLLEGIO UNICO NAZIONALE. La consistenza numerica degli associati sarà certificata anno per anno dalla C.E.N..

La C.E.N. redigerà l'elenco dei soci aggiornato all'ultimo giorno del decimo mese antecedente il mese in cui sarà tenuta l'Assemblea di rinnovo cariche, determinerà quindi il "quorum" di voti necessario per l'elezione del singolo delegato, dividendo per il numero dei delegati previsti dallo Statuto il numero totale dei soci.

Con riferimento alla consistenza dei propri iscritti - qualora superiore al "quorum" - ciascun GRUPPO BANCARIO avrà diritto a un numero di delegati pari alla parte intera del quoziente tra il numero dei propri iscritti ed il quorum.

I Gruppi Bancari e i soci appartenenti o appartenuti a singole aziende di credito, finanziarie o esattoriali, la cui consistenza degli iscritti a Dircredito sia inferiore al quorum calcolato come sopra, confluiranno in un Gruppo Bancario denominato "Altri".

1.2: Ciascun socio potrà esprimere preferenze fino a un massimo di un terzo dei delegati eleggibili, eventualmente arrotondato per difetto, pena la nullità del voto.

Sulla base dei risultati della votazione, la C.E.N. redigerà una graduatoria generale in ordine decrescente della parte, sino al terzo numero decimale, del quoziente, come indicato al terzo comma del punto 1.1, di ciascun Gruppo Bancario, compreso quello denominato "Altri".

Attribuiti ad ogni Gruppo Bancario avente diritto i delegati di sua spettanza relativi alla parte intera del quoziente, dalla graduatoria generale, di cui al comma precedente, si individueranno i Gruppi Bancari, compreso quello denominato "Altri", con i residui più alti, ai quali saranno attribuiti gli ulteriori delegati, identificando costoro con il primo dei non eletti di ciascun Gruppo fino al raggiungimento del numero totale dei delegati previsti. Analoga procedura verrà seguita per tutti i voti non utilizzati nel caso di candidature inferiori al numero dei delegati da attribuire a un determinato gruppo bancario avente diritto o in assenza di candidature nello stesso.

In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, sia nel caso di cui al terzo comma del punto 1.1, sia in quello di cui al presente comma, risulterà eletto il più anziano per età, in analogia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.6 dello Statuto.

1.3: Almeno sei mesi prima dell'Assemblea, la C.E.N. curerà, per il tramite del Presidente dell'Associazione, la pubblicazione sulla pagina web dell'Associazione stessa degli elenchi dei soci suddivisi per Gruppo Bancario, il numero dei delegati all'Assemblea spettanti a ciascun Gruppo e la data entro la quale far pervenire le candidature, tramite posta elettronica, alla C.E.N. e al Presidente dell'Associazione. La C.E.N., con mezzi idonei e *ad abundantiam*, potrà in pari tempo comunicare a tutti i soci l'avvenuta pubblicazione di detta informativa sull'area riservata del sito dell'Associazione.

1.4: Delle candidature pervenute, divise per gruppo bancario, la C.E.N., per il tramite del Presidente dell'Associazione, darà notizia nell'area riservata del sito.

Raccolte le candidature ed entro i 90 giorni successivi alla data ultima per far pervenire le stesse, la C.E.N., per il tramite del Presidente dell'Associazione, curerà la spedizione per posta ai singoli soci di un plico contenente:

- A. la scheda elettorale, composta da varie pagine, appositamente stampata con l'elenco dei candidati divisi per Gruppo Bancario, e con, in ultima pagina, le regole da seguire per il corretto svolgimento delle operazioni di voto;
- B. una busta piccola anonima;
- C. una comunicazione d'accompagnamento dell'invio del materiale elettorale indirizzata a ciascun socio, contenente, in calce, una autodichiarazione di aver esercitato il diritto di voto, da datare e firmare;
- D. una busta pre-affrancata e pre-indirizzata,

Per l'esercizio del diritto di voto, il/la socio/a dovrà procedere come segue:

- indica sulla scheda la/e sua/e scelta/e mediante l'apposizione di una X nell'/negli apposito/i riquadro/i posto/i accanto al cognome e nome del/i candidato/i;
- inserisce, piegandola adeguatamente, la scheda con l'espressione del/i voto/i nella busta piccola anonima e sigilla detta busta piccola accuratamente, senza apporre alcuna sigla o elemento che consenta di identificare il votante;
- data e firma l'autodichiarazione di cui al suddetto punto C;
- inserisce la busta piccola anonima, già sigillata, e la comunicazione d'accompagnamento di cui al suddetto punto C, contenente l'autodichiarazione, già data e firmata, nella busta pre-affrancata e pre-indirizzata a Dircredito – C.E.N.;
- spedisce la busta pre-affrancata e pre-indirizzata al più presto e comunque entro la data indicata con evidenza nella prima pagina della scheda, al fine di garantirne la ricezione entro 30 giorni dalla predetta data ultima di spedizione.

Il diritto di voto, attivo e passivo, è garantito a tutti i soci.

Nel caso non fosse rinvenuta dentro la busta pre-affrancata e pre-indirizzata la comunicazione d'accompagnamento dell'invio del materiale elettorale indirizzata a ciascun socio, contenente, in calce, la autodichiarazione di aver esercitato il diritto di voto, debitamente data e firmata, il voto non sarà considerato valido e la busta piccola anonima sarà annullata.

1.5: Trascorsi 30 giorni dalla data ultima per la spedizione delle schede votate, di cui al punto 1.4, la C.E.N. dichiarerà chiusa la procedura e curerà lo scrutinio delle schede pervenute, consegnando al Presidente dell'Associazione apposito verbale delle operazioni e dell'esito delle votazioni stesse.

Il Presidente dell'Associazione procederà quindi alla convocazione dell'Assemblea dei delegati e curerà la pubblicazione sul sito del verbale e della convocazione citati.

1.6: I delegati all'Assemblea restano in carica per quattro anni e comunque fino alla proclamazione dei nuovi eletti, e sono rieleggibili. Il delegato decade dalla carica in caso di assenza per due assemblee. In caso di decadenza, rinuncia o defezione di un eletto, intendendo per defezione la intervenuta impossibilità di ricoprire l'incarico, subentrerà il primo dei non eletti dello stesso gruppo bancario.

Art. 2 – Elezione dei membri del Consiglio Direttivo

Ciascun Delegato potrà esprimere preferenze fino a un massimo di un terzo dei Consiglieri eleggibili, eventualmente arrotondato per eccesso, pena la nullità del voto.

Art. 3 – Elezione dei membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri

Ciascun Delegato potrà esprimere un massimo di due preferenze per i membri effettivi e di una per i membri supplenti, pena la nullità del voto.

Art. 4 – Commissione elettorale nazionale (C.E.N.)

4.1 : Costituzione e durata della C.E.N.

- a) Il Consiglio Direttivo di Dircredito eletto, nel corso della sua prima riunione e successivamente entro l'anno che precede l'Assemblea dei delegati per il rinnovo delle cariche sociali, nomina tra i soci la Commissione Elettorale Nazionale composta da tre componenti effettivi e due supplenti che non potranno candidarsi o far parte di qualunque altro organo dell'associazione in quanto incompatibili.
- b) Nel corso della prima riunione della C.E.N. i tre componenti effettivi e i due supplenti eleggono il Presidente e il Segretario. Il primo deve essere eletto tra gli effettivi, il secondo anche tra i supplenti.
- c) I componenti della C.E.N. partecipano senza diritto di voto alle Assemblee annuali dei delegati; il Presidente e il Segretario partecipano anche, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo.
- d) La C.E.N. resta in carica fino alla nomina della nuova C.E.N. nell'anno antecedente il rinnovo delle cariche sociali come da precedente punto a).

4.2

: **Compiti**

- a) Svolge le attività previste dallo statuto e dal regolamento e, qualora richiesto dall'Assemblea (cfr. punto 2.3 successivo), vigila sul corretto adempimento delle previsioni statutarie circa i requisiti di eleggibilità dei delegati all'Assemblea Nazionale e dei candidati agli altri Organizzazioni; raccoglie altresì le candidature pervenute dai singoli soci a componenti degli Organi centrali nei tempi previsti dallo statuto.
- b) Verifica la consistenza numerica dei soci e, a conferma, per la consegna al Presidente dell'Associazione e per ogni adempimento connesso, predispone la stampa, anche su supporto informatico, dell'elenco dei medesimi, aggiornato a ogni fine anno e all'ultimo giorno del decimo mese precedente il mese in cui si terrà l'Assemblea Nazionale di rinnovo cariche.
- c) Cura l'aggiornamento dell'elenco soci tramite il proprio segretario ed è responsabile della corretta conservazione, anche su supporto informatico, di tutta la relativa documentazione.
- d) Comunica periodicamente i risultati della propria attività al Presidente che ne informerà i componenti degli Organi sociali.

4.3

: **Funzione della Commissione elettorale all'Assemblea di rinnovo cariche**

La C.E.N. svolge l'incarico di verifica dei poteri, di scrutinio elettorale delle elezioni di tutti gli Organi e di controllo durante lo svolgimento dei lavori.

Art. 5 – Poteri del Comitato di Presidenza

Fermo restando che in caso di necessità o di urgenza il Comitato di Presidenza, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, ha tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica dell'operato da parte di quest'ultimo, in via ordinaria il Comitato di Presidenza delibera spese nel limite previsto dal successivo art. 6 e istruisce tutte le questioni di particolare complessità da sottoporre al vaglio e alle decisioni del Consiglio.

Art. 6 - Poteri di spesa delegati al Presidente e al Comitato di Presidenza

Per motivi di opportunità e correttezza al Presidente sono delegati poteri di spesa fino all'importo complessivo annuo di € 1.000,00 (euro mille) e al Comitato di Presidenza fino all'importo complessivo annuo di € 10.000,00 (euro diecimila).

Art. 7 – Contributo associativo annuale e comunicazione datianagrafici

Ciascun socio è tenuto a versare la quota sociale, nei tempi e nei modi che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo e comunicati entro febbraio di ogni anno solare.

Il versamento deve essere effettuato individualmente da ciascuno dei soci dal conto corrente intestato o cointestato al medesimo. E' in ogni caso vietato il versamento collettivo delle quote associative di più soci.

L'indirizzo e-mail di Dircredito al quale il socio deve comunicare, in ottemperanza alle previsioni statutarie, i propri recapiti, i propri dati anagrafici il Gruppo bancario o Azienda di appartenenza oal quale/alla quale si è appartenuti e qualsiasi variazione successiva è:

dac.dircredito@gmail.com

In alternativa il socio può effettuare qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo postale, sedelegale dell'Associazione Dircredito: Via Principe Amedeo, 23 – 00185 Roma.

Art. 8 – Organi nazionali

8.1 : Riunioni

Durante ogni riunione degli Organi, Gruppi di lavoro o Commissioni deve essere presente il Segretario del Consiglio Direttivo, o uno nominato all'uopo, con l'obbligo di redigere e firmare il verbale della riunione.

8.2 : Conservazione della documentazione sociale

I verbali, il libro soci, la documentazione contabile e fiscale e ogni altro documento di interessese sono conservati presso la sede sociale.

8.3 : Adempimenti L.231- 2001

Definizione con delibere, a secondo dei diversi poteri, da parte degli Organi competenti circa lemodalità di utilizzo delle risorse economiche nell'ambito delle cifre previste dai bilanci.

Periodico controllo da parte dei Revisori dei conti sia della tenuta dei documenti contabili e delleloro registrazioni, sia di tutta la documentazione obbligatoria prevista dalle leggi.